



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 14 aprile 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 013

Prot. 184

**Oggetto:** **Chiarimenti e istruzioni operative INPS in materia di efficacia dei periodi riscattati con onere calcolato nel sistema contributivo.**

**Sommario** *L'INPS, con circolare n. 54 del 6 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai profili applicativi delle disposizioni già contenute nella circolare n. 6 del 22 gennaio 2020. La circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro, in parte integra le precedenti istruzioni con riguardo ai nuovi iscritti e agli effetti del riscatto sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione e, in parte, specifica in maniera più approfondita gli aspetti già trattati.*

**Precedenti INAPA** *Circolare n. 25 del 15 maggio 2020, circolare n. 22 del 21 aprile 2020, circolare n. 4 del 12 febbraio 2020.*

L'INPS, con circolare n. 54 del 6 aprile 2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce "ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta applicazione" delle disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 in materia di determinazione dell'onere di riscatto con il sistema a percentuale, nei casi di liquidazione della pensione nel sistema contributivo a seguito di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, nei casi di accesso a pensione con il canale opzione donna, e con il computo in Gestione Separata.

La circolare in commento, dopo la premessa, al paragrafo 2 richiama i contenuti della circolare n. 6 definendone l'ambito di applicazione e, con riguardo al riscatto dei periodi di studio, esamina i vari sistemi di calcolo dell'onere applicabili; con gli altri paragrafi in parte integra la succitata circolare per gli aspetti non già trattati, come la posizione dei nuovi assicurati e l'accesso a pensione in regime di totalizzazione, e in parte, specifica alcuni profili relativi alle ipotesi di opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23, articolo 1 della legge n. 335/95.



Inoltre, l'Istituto precisa quali sono gli effetti del periodo di riscatto a percentuale ai fini della determinazione della misura della pensione in regime di cumulo.

## 1. OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95)

In merito all'opzione al sistema contributivo l'Istituto, riguardo alle regole di accesso a pensione, al paragrafo 6, rinvia ad una successiva circolare riepilogativa.

Al paragrafo 3, invece, riguardo all'opzione al sistema di calcolo contributivo, l'INPS innanzitutto, richiama i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95<sup>1</sup> e, dopo la necessaria premessa, esamina le **varie fattispecie** di opzione e domanda di riscatto di periodi che per loro natura si collocherebbero nel sistema di calcolo retributivo; tali fattispecie sono distinte in relazione al momento nel quale è esercitata l'opzione al sistema contributivo rispetto alla domanda di riscatto e facendo discendere da questo le conseguenze in termini di validità dell'opzione stessa, rispetto ai requisiti richiesti, e di individuazione del sistema di calcolo dell'onere applicabile.

In particolare, ai fini della definizione delle domande di riscatto nei casi di facoltà di opzione al sistema contributivo **esercitata nel corso della vita lavorativa**, vengono distinte tre diverse fattispecie:

1. opzione esercitata in epoca precedente alla presentazione della domanda di riscatto;
2. opzione esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto;
3. opzione esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto.

Inoltre, l'Istituto descrive l'ipotesi di presentazione della domanda di riscatto con esercizio di opzione presentata **contestualmente alla domanda di pensione**; di seguito si esaminano le quattro ipotesi.

### 1.1 Facoltà di opzione esercitata prima della domanda di riscatto

Per tali fattispecie l'INPS specifica che i periodi da riscattare **non rilevano** ai fini della **permanenza dei requisiti** richiesti per l'esercizio di opzione "*perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta*"; di conseguenza, qualora l'assicurato raggiunga con il riscatto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione già esercitata rimane comunque ferma.

Ne consegue che il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale (o agevolato, se richiesto, per i periodi di studio) anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996.

---

<sup>1</sup> I requisiti per l'esercizio di opzione previsti dal comma 23, articolo 1, della legge n. 335/95, richiamati dall'INPS sono:

- a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
- b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.



L'Istituto ribadisce, che il **pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l'esercizio della facoltà di opzione**, avendo quest'ultima prodotto effetti.

Nell'esempio riportato nella nota [1] viene ribadito, ancora, che con il pagamento della prima rata dell'onere di riscatto l'opzione al contributivo diventa irrevocabile *“nel caso in cui non lo fosse già divenuta prima di detto momento”*.

In relazione alla descrizione della specifica fattispecie si osserva innanzitutto, che ci si riferisce ad una domanda di opzione al sistema contributivo “accolta” mentre la procedura indicata dall'Istituto con messaggio n. 1982/2020 produce una certificazione del diritto ad esercitare la facoltà di opzione e non l'effettivo esercizio della stessa che, invece dovrebbe essere formalizzato con altro atto<sup>2</sup>.

In secondo luogo, si deduce che l'esercizio di opzione è ritenuto valido ai fini dell'applicazione della determinazione dell'onere con il sistema a percentuale anche quando questo non abbia prodotto effetti per applicazione del massimale contributivo.

Tale posizione desta alcune perplessità che potranno essere dissipate solo nella prassi; nel frattempo si dovrà seguire la procedura indicata.

## **1.2 Facoltà di opzione esercitata contestualmente alla domanda di riscatto**

Per tali fattispecie l'INPS specifica che i periodi da riscattare **rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti** richiesti per l'esercizio di opzione *“perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta”*.

Tale criterio comporta due conseguenze distinte e separate descritte negli esempi di nota [2] e [3].

La prima riguarda l'assicurato che con il riscatto raggiunge un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; in tal caso l'opzione non può validamente essere esercitata e ne consegue che il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello ordinario, vale a dire con la riserva matematica per periodi che si collocano nel sistema retributivo e a percentuale (o agevolato, se richiesto, per i periodi di studio) per i periodi che si collocano nel sistema contributivo.

La seconda riguarda l'assicurato che con i periodi da riscatto perfeziona i requisiti richiesti per l'esercizio di opzione, in particolare al fine di:

- avere la qualifica di già assicurato al 1995 riscattando periodi precedenti al 1996,
- raggiungere i 15 anni complessivi pari a 780 contributi settimanali complessivi.

In quest'ultimo caso l'onere di un contributo precedente al 1996 sarà determinato con il sistema della riserva matematica e per il periodo residuo sarà applicato il sistema a percentuale sebbene collocato prima del 1996; il pagamento del periodo necessario per il

<sup>2</sup> Sul punto, come comunicato in occasione del seminario in videoconferenza del 4 dicembre 2020, per il tramite del CIPLA, con lettera del 19 novembre 2020, che si allega, sono stati chiesti chiarimenti all'INPS.



raggiungimento dei requisiti per l'opzione **dovrà essere effettuato in unica soluzione**, mentre il pagamento dell'onere relativo al periodo residuo potrà essere effettuato ratealmente.

### **1.3 Facoltà di opzione esercitata successivamente alla domanda di riscatto**

Per tali fattispecie l'INPS specifica che *“la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa (criterio della riserva matematica per periodi che si collocano nel sistema retributivo)”*.

Aggiunge, poi, che i periodi **già acquisiti** alla data di esercizio della facoltà di opzione, **rilevano** per la verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti a tali fini, cosicché – come indicato nell'esempio di nota [4] –, qualora in virtù dei periodi oggetto di riscatto per i quali il pagamento risulti perfezionato, l'assicurato abbia raggiunto i 18 anni di contribuzione la facoltà di opzione non potrà andare a buon fine.

Inoltre afferma l'Istituto che *“Il sistema di calcolo ordinario applicato per determinare l'onere del riscatto - diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare - se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione (cfr. il paragrafo 3, terzultimo capoverso, della circolare n. 106 del 2019); infatti, detto esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso, in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell'opzione.”*.

Dal richiamo al paragrafo 3 della circolare n. 106 del 2019 consegue che, se la prima domanda non è stata perfezionata con l'intero pagamento dell'onere si possono verificare due ipotesi:

- è iniziato il pagamento rateale; in tal caso è possibile interrompere il pagamento, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato con il sistema a percentuale (agevolato se scelto, per i periodi di studio);
- il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere; in tal caso si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva all'esercizio di opzione, il cui onere potrà essere determinato con il sistema a percentuale (agevolato se scelto, per i periodi di studio).

### **1.4 Domanda di riscatto con facoltà di opzione presentata contestualmente alla domanda di pensione**

Come per l'ipotesi a), per tali fattispecie l'INPS specifica che i periodi da riscattare **rilevano** ai fini della **sussistenza dei requisiti** richiesti per l'esercizio di opzione *“perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta”*.

In tali fattispecie le modalità di pagamento dell'onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono





accreditati i periodi da riscattare, vale a dire che per la gestione dipendenti pubblici è possibile il pagamento rateale con trattenuta sulla pensione.

Resta ferma la necessità di pagare in unica soluzione gli eventuali periodi necessari al raggiungimento dei requisiti per l'esercizio di opzione.

### **1.5 Considerazioni e indicazioni operative**

Rispetto alle indicazioni già fornite dall'INPS con la circolare n. 6/2020, la differenza sostanziale riguarda la fattispecie della ipotesi di cui al punto 1.2, vale a dire la circostanza che in caso di domanda di riscatto presentata contestualmente all'opzione al sistema contributivo, sia nel corso della vita lavorativa che in sede di domanda di pensione, i periodi oggetto di riscatto rilevano ai fini della verifica dei requisiti per l'esercizio di opzione.

Ciò comporta, innanzitutto, l'impossibilità di esercizio della facoltà di opzione nei casi in cui i periodi oggetto di riscatto determinino il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

La questione è di una certa rilevanza, specie se ciò si verifica al momento del pensionamento quando già sono state assunte decisioni irreversibili.

Pertanto, nei casi in cui l'assicurato sia orientato ad accedere a pensione con il sistema di calcolo contributivo e debba riscattare periodi precedenti al 1996 che facciano superare i 18 anni di contribuzione al 1995, sarebbe opportuno fare valutazioni in merito in un tempo sufficientemente utile a procedere per gradi, vale a dire ad effettuare l'opzione al sistema contributivo prima della domanda di riscatto o della domanda di pensione.

È del tutto evidente, peraltro, che una domanda di riscatto contestuale all'esercizio di opzione al sistema contributivo può anche avere ad oggetto, ad esempio, un periodo di studio non per l'intera durata del corso di laurea ma solo per un periodo parziale tale da non far raggiungere l'anzianità contributiva che precluderebbe l'esercizio di opzione; in tal caso il residuo periodo potrebbe essere oggetto di una successiva domanda di riscatto. ***Resta comunque valida l'indicazione di usare cautela nei casi in cui l'assicurato voglia procedere all'esercizio di opzione al sistema contributivo in epoca troppo lontana dal momento del pensionamento.***

In secondo luogo, con tali indicazioni è stata risolta la questione procedurale dei nuovi assicurati; eventuali casi di domande respinte o di provvedimenti di riscatto emessi e revocati potranno essere risolti alla luce della circolare in commento, nei modi che potranno essere concordati con le singole sedi, in assenza di specifiche indicazioni in merito da parte della direzione generale INPS.

## **2. RISCATTO E ACCESSO A PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE**

Con la circolare n. 6/2020 tra le ipotesi di liquidazione della pensione con il sistema contributivo, l'Istituto non aveva menzionato la pensione in regime di totalizzazione.



Al paragrafo 4 della circolare in commento, l'INPS, innanzitutto, specifica che le indicazioni contenute nella precedente circolare, ai paragrafi 4.2 e 4.3 dedicati ai casi di opzione donna e computo in Gestione Separata, sono estese anche ai casi di totalizzazione; d'altro canto, ciò era desumibile anche dalla lettura dello stesso Modello AP142 (*cf. messaggio INPS n. 1982/2020 allegato alla circolare INAPA n. 25 del 15 maggio 2020*), ora sostituito da apposita dichiarazione integrata nella nuova procedura di presentazione della domanda di riscatto (*cf. circolare INPS n. 46 del 22 marzo 2021 allegata alla presente*).

L'Istituto, quindi, prende in considerazione solo l'ipotesi di domanda di riscatto contestuale alla domanda di pensione in regime di totalizzazione, tralasciando di descrivere l'ipotesi di opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa e successiva domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Tuttavia, considerato che l'opzione al sistema contributivo non preclude la possibilità di accedere a pensione in regime di totalizzazione, si deve ritenere che in tal caso debbano applicarsi gli stessi criteri descritti per i casi di opzione al sistema contributivo, salvo eventuali altre specifiche che l'INPS potrà fornire con successiva circolare in merito a tutte le possibilità di accesso a pensione per i lavoratori optanti, annunciata al paragrafo 6 della circolare in commento.

## **2.1 Domanda di riscatto contestuale alla domanda di pensione in regime di totalizzazione**

Per i casi di domanda di riscatto presentata contestualmente alla domanda di pensione in regime di totalizzazione, innanzitutto l'INPS esplicita l'efficacia dei periodi da riscattare specificando che gli stessi rilevano ai fini:

- del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione;
- della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
- della determinazione del sistema di calcolo del *pro-rata* di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.

Inoltre, richiamando le modalità di liquidazione delle pensioni in questione contenute esplicitamente nella circolare n. 69/2006, nonché quelle contenute nel messaggio n. 16583/2012, benché non espressamente menzionato, l'Istituto delimita la possibilità di effettuare il pagamento del riscatto con il sistema a percentuale dei periodi che si collocherebbero nel sistema della riserva matematica, e gli effetti dei periodi riscattati a percentuale.

Riguardo alla **possibilità di riscatto a percentuale** l'Istituto, sebbene con una formulazione non del tutto comprensibile, specifica che questo è consentito solo nel Fondo in cui il *pro-rata* sia liquidato con il sistema contributivo, vale a dire nella gestione in cui non si raggiunga il diritto ad autonoma pensione, ovvero in qualsiasi gestione solo se in sede di domanda di pensione è stata scelta la liquidazione con il sistema contributivo.



Riguardo agli **effetti dei periodi riscattati a percentuale** l'INPS precisa che questi non rilevano per il raggiungimento dei 18 anni al 31 dicembre 1995 per la determinazione del sistema di calcolo delle quote relative alle gestioni in cui sia stato perfezionato il diritto ad autonoma pensione.

### 3. EFFETTI DEL RISCATTO A PERCENTUALE SULLE PENSIONI LIQUIDATE IN CUMULO

L'esercizio di opzione al sistema contributivo contestuale (o precedente) alla domanda di riscatto è effettuato con riferimento alla gestione presso la quale si chiede il riscatto.

Al paragrafo 5 l'INPS specifica che, qualora il soggetto che abbia riscattato un periodo con onere calcolato con il sistema a percentuale a seguito di opzione al sistema contributivo, acceda a pensione in regime di cumulo, il periodo riscattato non potrà rilevare ai fini della verifica dei 18 anni di contribuzione complessiva per la determinazione delle quote relative alle gestioni in cui non sia stata esercitata la facoltà di opzione al sistema contributivo.

\*\*\*\*\*

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario e si rinnova l'invito a coinvolgere la scrivente direzione per l'esame di casi che necessitano di particolare attenzione.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 54 del 6 aprile 2021, circolare INPS n. 46 del 22 marzo 2021, presentazione INAPA, quesito CIPLA del 19 novembre 2020.